



Croce Rossa Italiana

PROVVEDIMENTO N. 54 DEL 20 MARZO 2020

Oggetto: proroga termini Motorizzazione CRI per emergenza COVID-19



Visto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii;

Visto il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

Vista la delibera CDN n. 8 del 07 febbraio 2020 ad oggetto l'approvazione del T.U. Flotta Moderna;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il DPCM 4 marzo 2020, recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Francesco Rocca

Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Vista la Legge 5 marzo 2020, n. 13 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00028)

Considerato lo stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020), e nelle more dell'aggiornamento in atto del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I. medesimo, anche in forza dei necessari adeguamenti legati alla straordinarietà della gestione emergenza CoVID-19,

Rilevata l'esigenza di porre in essere ogni misura idonea ad assicurare ai Comitati CRI ad ogni livello la prosecuzione senza soluzione di continuità dei servizi d'emergenza-urgenza in area extra-ospedaliera su tutto il territorio nazionale nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto del parere positivo espresso da parte della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- 1) La validità ad ogni effetto della Patente di Servizio C.R.I. in scadenza dal 01.02.2020, prevista dall'art. 48 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., in caso di carenza di Medici C.R.I. per il rinnovo monocratico o in C.M.L. CRI, è comunque prorogata al 31 agosto 2020 ai sensi dell'art. 104 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020);
- 2) La validità ad ogni effetto del permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 47 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., è prorogata al 30 giugno 2020;
- 3) Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, rilasciate ai sensi dell'art. 58 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., aventi scadenza compresa tra il 01.02.2020 e il 30.06.2020, sono prorogate fino al 30.09.2020;
- 4) In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (revisione) di cui all'art. 33 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 92 co. 4 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 (G.U. 70 del 17.03.2020);

Il Presidente Nazionale



Croce Rossa Italiana

- 5) Ai Volontari Temporanei C.R.I., ai sensi dell'art. 52 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., la patente C.R.I. è rilasciata per conversione ed esclusivamente per il periodo di servizio svolto e formalmente documentato, al termine del quale la Patente C.R.I. dovrà essere ritirata. Nei primi 60 giorni di servizio attivo, ai Volontari Temporanei può essere rilasciato un permesso provvisorio di guida, in attesa del successivo rilascio della Patente C.R.I.;
- 6) A parziale modifica e integrazione degli artt. 48 e 50 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., l'Allegato 22 è sostituito dall'equivalente pari numero, che viene allegato e diviene parte integrante del presente provvedimento;
- 7) Il presente provvedimento è notificato ai Presidenti/Commissari ad ogni livello, nonché al Segretario Generale ed alla Commissione Nazionale Motorizzazione C.R.I.
- 8) Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- 9) Il presente provvedimento è portato in ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio Direttivo Nazionale.

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

Modello CRI 138/05	Validità	Limite minimo di età	VECCHIO Limite massimo di età	Limite massimo di età	Limite massimo Patente Civile Art. 115 CdS
1	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	14 anni (con consenso dell'esercente la potestà del genitore)	80 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
2	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 70° in poi)	18 anni	70 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
3	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	18 anni	80 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
4	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	18 anni	70 anni 75 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale) 75 anni (certificato medico CRI quinquennale) 80 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
4b	5 anni (fino al 60° anno di età) 2 anni (dal 60° al 64° anno) 2 anni (dal 65° al 70° anno di età) 1 anno (dal 70° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	60 anni (certificato medico CRI quinquennale) 64 anni (certificato medico CRI biennale) 70 anni (certificato Medico CRI annuale) 77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
5	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale) 69 anni (certificato medico CRI con prove riflesse) 77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
5b	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale) 69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflesse) 77 anni (certificato Commissione Medica locale CRI o ASL annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
6	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale con prove riflesse) 69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflesse) (limite max 20 t.) 75 anni (certificato annuale Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflesse) (limite max 10 t.)	65 anni 68 anni (tramite CML) 80 anni, 82 anni (limite max 20 t. e oltre biennale tramite CML)
7	5 anni (fino al 60° anno di età) 2 anni (dal 60° al 64° anno) 1 anno (dal 64° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	60 anni (certificato medico CRI quinquennale) 64 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflesse) 68 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflesse). Dopo 68 anni declassata a Patente CRI 4b	60 anni 68 anni (rinnovo annuale CML)
8	5 anni (fino al 65° anno di età) 2 anni (dal 65° al 69° anno di età) 1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni 70 anni	65 anni (certificato medico CRI quinquennale) 69 anni (certificato medico CRI biennale) 75 anni (certificato annuale Commissione Medica Locale CRI o ASL, con prove riflesse) (limite max 10 t. del complesso veicolare)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)
9	10 anni (fino al 65° anno di età) 5 anni (dal 65° al 75° anno di età) 1 anno (dal 75° in poi)	21 anni	70 anni 75 anni	65 anni (certificato medico CRI) 75 anni (certificato medico CRI) 80 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflesse)	77 anni 80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML) 82 anni (e oltre biennale tramite CML)

N.B. Nel rinnovo della Patente di Servizio CRI, il Tipo di Patente CRI superiore (fino alla Tipo 7, ed escluse quindi le Patenti Tipo 5, 5b, 8 e 9), determina il limite massimo di validità dell'intera Patente di Servizio CRI, anche in caso di declassamento.